

**Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 19 novembre 2004-1 marzo 2005, n. 800**

*Presidente Varrone estensore Montedoro*

*Ricorrente Ponis – controricorrente Inps*

*Fatto*

Il dott. Giorgio Fallani, dirigente Inps, affetto da patologie cardiache, dopo aver subito un intervento a cuore aperto, viene preposto alla contabilità ed al controllo dei mandati di pagamento, a favore delle ditte appaltatrici dell'Inps.

In data 19 febbraio 1990 egli decede.

In data 27 luglio 1990 la moglie presenta istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

La patologia per la quale viene richiesto il riconoscimento della causa di servizio è così descritta: «scompenso cronico di cuore di tipo sistolico sinistro, in soggetto con cardiopatia ischemica, esiti di infarto miocardico antero settale, pregresso intervento di triplice by pass coronario ed impianto di arteria mammaria interna, severa stenosi aortica»

Il primo collegio medico dell'Inps esclude il riconoscimento della causa di servizio, in quanto il Fallani era portatore di un'anomalia congenita "valvola aortica bicuspidale" che in altissima percentuale di casi evolve in stenosi serrata e calcifica con conseguente ipertrofia ventricolare sinistra.

L'ipertrofia ventricolare sinistra determina a distanza un deficit di per fusione per discrepanza che, nel caso in esame, si è sovrapposto ad uno stato di coronopatia arteriosclerotica.

Questa condizione determina - a giudizio della prima commissione medica - un ulteriore aggravamento dell'irrorazione coronarica, con prevedibile evoluzione verso la dilatazione del ventricolo sinistro e, quindi, verso un quadro clinico di scompenso cardiaco.

Il Collegio medico di primo grado, con giudizio del 12 maggio 1993, in conclusione, ha ritenuto che l'attività di servizio comunque prestata potesse avere solo un'incidenza marginale sulla condizione biopatologica ed, all'unanimità, ha ritenuto non sussistente un nesso causale diretto o concausale necessario e preponderante tra l'infermità denunciata come causa del decesso ed il servizio prestato.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, all'opposto, che il quadro patologico che ha portato il Fallani al decesso sia da riferirsi alla cardiopatia ischemica nel suo complesso (infarto, interventi *by-pass*, riduzione di frazione di reiezione) aggravatasi negli anni in seguito anche ai continui stress lavorativi documentati dalle informazioni lavorative allegare agli atti.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, quindi, a maggioranza, con valutazione del 4 aprile 1995, che l'attività di servizio sia stata concausa sufficiente e determinante dell'evento morboso che ha condotto a morte il dipendente.

Con l'atto impugnato del 28 novembre 1995 (delibera 1504/95) l'Inps ha respinto la domanda della ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del marito Fallani Giorgio.

Il ricorso di primo grado, con unico complesso motivo, censura l'insufficienza della motivazione della delibera impugnata, avvalendosi del giudizio della Commissione medica di secondo grado, ed evidenzia che il dott. Fallani, nel quinquennio antecedente il decesso, aveva svolto attività di direttore di divisione presso la sede provinciale di Roma, quale capo dei settori disoccupazione e delle cure balneo termali, erogate da numerosi assicurati di Roma e provincia, e poi, dopo l'intervento a cuore aperto presso la *Cleveland Clinic Foundation* presso la direzione regionale del Lazio, ove era stato preposto alla contabilità delle spese relative alla gestione degli immobili dell'Inps, ed in particolare, al controllo dei mandati di pagamento a favore delle ditte ed imprese appaltatrici di lavori e/o erogatrici di servizi.

Il Tar ha rigettato il ricorso.

Con l'appello il ricorrente ripropone le censure avanzate in primo grado.

## Diritto

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Il Collegio deve limitarsi a verificare la legittimità o meno del provvedimento impugnato dell'Inps, essendo stata proposta un'azione di annullamento dell'atto amministrativo di diniego del riconoscimento della causa di servizio.

La sentenza ha ritenuto che la delibera fosse legittima in considerazione del tenore delle schede istruttorie che non documentano situazioni di particolare gravosità del lavoro, tali da avere influito sull'attività lavorativa del dipendente, trattandosi di attività caratterizzata da compiti e responsabilità non dissimili da quelle richieste al personale della stessa qualifica e comportanti fisiologico stress lavorativo.

L'appello esattamente censura l'irragionevolezza della sentenza impugnata, poiché in un soggetto cardiopatico, quale era il *de cuius*, proprio quel servizio, forse non eccezionale, potrebbe aver avuto un significativo ruolo morbigeno.

Né l'esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della malattia o la predisposizione ad essa sono di assoluto ostacolo all'eventuale riconoscimento della causa di servizio, poiché ciò che conta è poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato la più rapida evoluzione verso l'*exitus*.

Qui rileva l'efficienza causale degli antecedenti che possono aver contribuito alla produzione dell'evento quale concausa, e tale rapporto concausale deve ritenersi sussistente ove fattori lavorativi abbiano inciso in modo efficiente e determinante sul decorso della malattia.

In caso del tutto analogo la Sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, nel pronunziarsi, in contrasto con il giudizio della commissione medica ospedaliera, sulla non dipendenza da causa di servizio della malattia ischemica miocardica di un insegnante, abbia omesso di valutare, in base al presupposto che stress lavorativo possa derivare solo da gravi responsabilità decisionali, se l'attività didattica svolta dall'interessato, con i suoi possibili riflessi negativi, possa in concreto essere considerata una concausa scatenante della patologia cardiaca (CdS, Sezione sesta, 1325/99).

Questa valutazione, a fronte di giudizi tecnici intrinsecamente contraddittori, avrebbe dovuto essere demandata in via definitiva ad una terza istanza tecnica (come il Comitato di verifica per le cause di servizio) o avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico approfondimento istruttorio, in difetto del quale il provvedimento impugnato appare viziato per eccesso di potere da insufficiente motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

## PQM

Il CdS in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe ed, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

